

Dunque la prima parte rimane com'era...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Leggo la formula nuova dell'intero articolo compreso l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio che il Governo accetta:

« Fermo il disposto dell'articolo 16 (l'articolo cioè in cui si parla della tassa fissa), i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè i provvedimenti e le decisioni emesse dai medesimi tanto per gli originali che per le copie, sono soggetti alla tassa di bollo di lire tre per ogni foglio, se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire due se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 18 così come è stato proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 19.

« Le citazioni per biglietto nei giudizi avanti le preture, i tribunali e le Corti sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di centesimi dieci, ferme restando le esenzioni concesse da leggi speciali nei giudizi avanti le dette magistrature ».

(È approvato).

Art. 20.

« Per essere ammessi agli incanti, di cui al titolo III, capo 1º, § 2 del codice di procedura civile, è prescritta la presentazione di apposita domanda su carta bollata da lire tre.

« La domanda dovrà anche contenere l'indicazione dei lotti per i quali si intende di fare offerta, e delle somme depositate per decimo del prezzo e per le spese, con riferimento alle corrispondenti quitanze ».

(È approvato).

L'onorevole Giovanni Alessio insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Osservo che quando uno è dispensato dal decimo, non occorre che faccia la domanda: è questione di forma più che di sostanza.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Non credo che, per guadagnare cinque minuti di tempo, dobbiamo sacrificare gli interessi dei cittadini. A me

pare che la disposizione di questo articolo 20 serva ad allontanare i concorrenti dagli incanti, perchè molti saranno coloro che non vorranno anticipare la spesa di lire 3,60 e correre l'alea di non rimanere deliberatari. (*Conversazioni — Interruzioni*).

Credo quindi che il Governo debba rinunciare a questo articolo 20. (*Interruzioni*).

Se vogliamo facilitare ai cittadini l'adire agli incanti con tutti i vantaggi che ne derivano, dobbiamo abolire l'articolo 20 che prescrive che si faccia la domanda in carta da lire 3.60.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi duole, ma debbo dichiarare che il Governo non può accettare la proposta dell'onorevole Nuvoloni e nemmeno quella dell'onorevole Alessio Giovanni.

ALESSIO GIOVANNI. Data questa dichiarazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 20 così come è proposto nel disegno di legge.

(È approvato).

Art. 21.

« Le attestazioni di notorietà fatte avanti i pretori sono scritte sulla carta bollata ordinaria di lire tre.

« Le consimili attestazioni fatte avanti le autorità municipali sono scritte sulla carta bollata ordinaria di lire una.

(È approvato).

Art. 22.

« I certificati del casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre. Nel prezzo di questa carta rimane compresa anche la tassa speciale, di cui all'articolo 8 della legge 25 marzo 1905, n. 77 ».

A questo articolo è proposto il seguente emendamento:

« Si sostituisca al primo comma:

« I certificati del Casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre, ferme restando le eccezioni concesse da leggi speciali.

« Alessio Giovanni, Congiu, Pellegrino, Modica, Cimorelli, Are, Larizza, Carboni-Boj, Valenzani, Coris ».

Onorevole Giovanni Alessio, mantiene questo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. A me pare evidente che le concessioni fatte dalle leggi